



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 60 del 24/11/2016

OGGETTO: Approvazione adesione del Comune di Misterbianco alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, già costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e già operante tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano e Biancavilla.

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 20,00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **X** ordinaria - **O** urgente - **O** di autoconvocazione con seduta pubblica di **O** inizio - **X** prosecuzione - **O** autoconvocazione, regolarmente partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL.

Risultano presenti i sotto elencati Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	CORSARO GIUSEPPE M.	P		16	LICCIARDELLO ANTONIO	P	
2	PARRINELLO ALDO G.	P		17	LA SPINA ANDREA	P	
3	MARCHESE MATTEO	P		18	MARCHESE ANTONINO	P	
4	LUCISANO GIUSEPPE	P		19	TENERELLO MICHELE		A
5	ADORNETTO SALVATORE		A	20	SCALETTA SALVATORE		A
6	MONACO GAETANO		A	21	NICOTRA GIOVANNI F.	P	
7	SANTONOCITO NUNZIO		A	22	BASILE GIUSEPPE	P	
8	FOTI SALVATORE	P		23	VITTORIO GIUSEPPA	P	
9	RAPISARDA ANDREA	P		24	BUZZANCA MARIA A.	P	
10	SANTAPAOLA VITO	P		25	ORLANDO PAOLO	P	
11	ARENA ANTONINO	P		26	RUSSO MARCELLO MARIA R.		A
12	RIOLO DOMENICO		A	27	ZANGHI' ROSA	P	
13	VITRANO CRISTIAN SANTO	P		28	PUGLISI SALVATORE	P	
14	GALASSO FRANCESCO	P		29	GIACCONE GIAMBATTISTA		A
15	CARUSO SERAFINO		A	30	MARCHESE DOMENICO A.	P	
Assegnati N. 30 in carica N.30		Assenti N. 09 presenti N. 21					

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sig. Marchese Antonino** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Risulta consigliere anziano il **Sig. Corsaro Giuseppe Marco**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 186 dell'O. A. EE.LL. R. S., dell'art. 97, comma 4, lettera a) del T.U. LL. O. EE.LL. approvato con Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 e del vigente Statuto comunale, il **Segretario Generale del Comune dott. Vincenzo Marano**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Santapaola V., Licciardello A. e Rapisarda A.**

Come da avviso di convocazione consiliare prot. n° 59579 del 17 novembre 2016, alle ore 20,00 di giorno 24 novembre 2016, in seduta di prosecuzione, il presidente del Consiglio comunale, Antonino Marchese, procede all'appello nominale ed accerta la presenza dei seguenti n° 21 consiglieri: Corsaro G.M., Parrinello A.G., Marchese M., Lucisano G., Foti S., Rapisarda A., Santapaola V., Arena A., Vitrano C.S., Galasso F., Licciardello A., La Spina A., Marchese A., Nicotra G.F., Basile G., Vittorio G., Buzzanca M.A., Orlando P., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A. Il presidente dichiara, pertanto, aperta la seduta, provvedendo alla nomina, quali scrutatori, dei consiglieri Santapaola V., Licciardello A. e Rapisarda A. E' presente, tra i banchi della presidenza, l'Ass.re Stefano Santagati ed il Geom. Alfio Gaetano Costanzo. Sono, altresì, presenti in aula, il segretario generale, dott. Vincenzo Marano e l'assistente amministrativo, sig. Filippo Santagati, con funzioni ausiliarie di verbalizzazione e registrazione audio-video.

Il Presidente comunica che giorno nove dicembre, presso gli uffici dello Stabilimento Monaco è stato organizzato su iniziativa della II commissione consiliare un incontro per parlare del piano regolatore con la presenza dell'Ing. Erbicella e del presidente della commissione urbanistica.

Alle ore 20,00 entra il consigliere Giaccone G., presenti n. 22

Il consigliere Galasso F., preso atto che l'incontro è aperto a tutti, ritiene che il C.C. non è ancora pronto per trattare il P.R.G. e che sarebbe opportuno trattarlo in commissione alla presenza del tecnico in modo da poter avere le risposte alle domande di chiarimento che si potranno formulare.

Il consigliere Giaccone G., sottolinea la necessità che il cartaceo del P.R.G. sia esaminato in commissione insieme all'Ing. Erbicella Maurizio e all'Arch. Severino Rita e al geologo.

Il consigliere Foti S., critica che per risolvere il problema del parcheggio selvaggio, presso la Scuola Don Milani, si sia individuata come soluzione, la transennatura dei posti destinati al parcheggio dei disabili, mentre si sarebbe potuto ricorrere più opportunamente alla presenza di un vigile o ad un ausiliario del traffico.

Alle ore 20,15 entrano i consiglieri Adornetto S. e Russo M., presenti n. 24

Il consigliere Buzzanca M.A., critica che per il pagamento dei buoni libro relativi all'anno 2012, si siano costretti gli utenti ad acquistare una carta prepagata e sottolinea l'opportunità di procedere con l'erogazione dei buoni ai soggetti già individuati.

Il consigliere Corsaro G. M., rileva che, per alcuni gestori, le carte iban sono gratuite e fa presente di aver chiesto l'anticipazione dei pagamenti.

L'Ass.re Santagati S., con riferimento alla situazione prospettata dal consigliere Foti, rileva che le transenne sono state predisposte su disposizione del Sindaco che ha divenuto su una precisa richiesta delle mamme e di concerto con il preside.

Con riferimento al P.R.G. l'Ass.re condivide l'opportunità dell'incontro pubblico che si sta organizzando per giorno nove, ma evidenzia che nessuno può dire che i consiglieri non sono stati messi nelle condizioni di conoscere il piano, quando questo è stato consegnato integralmente in formato digitale.

Il consigliere Galasso F., chiarisce che la sua osservazione mirava ad avere in commissione, con la cartografia davanti e la presenza del tecnico, una sede opportuna dove potere avere i chiarimenti necessari alle eventuali domande.

Il consigliere Foti S., ritiene che la decisione del Sindaco sia illegittima, che non c'è un'ordinanza e sottolinea che se le transenne non saranno rimosse, egli farà le opportune denunce.

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto all'O.d.G., riguardante la proposta consiliare n. 3242 del 25/10/2016: "Approvazione adesione del Comune di Misterbianco alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, già costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e già operante tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano e Biancavilla".

Il Presidente cede la parola al Geom. Costanzo che illustra la proposta.

Il consigliere Marchese M., riassume sinteticamente la normativa di riferimento ed, in considerazione che non vi sono costi aggiuntivi per il Comune, né aggravamenti di procedure, restando tutto in capo a Misterbianco, salvo la celebrazione della gara, anticipa il proprio voto favorevole alla proposta.

Alle ore 20,35 escono i consiglieri Parrinello A.G., Rapisarda A. e Basile G., Consiglieri presenti n. 21.

Il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, la quale ottiene n° 21 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Foti S., Santapaola V., Arena A., Vitrano C.S., Galasso F., Licciardello A., La Spina A., Marchese A., Nicotra G.F., Vittorio G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S., Giaccone G. e Marchese D.A.). A chiusura della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Il Presidente a questo punto, pone a votazione la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale, sottoposta a votazione, viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 21 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Foti S., Santapaola V., Arena A., Vitrano C.S., Galasso F., Licciardello A., La Spina A., Marchese A., Nicotra G.F., Vittorio G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S., Giaccone G. e Marchese D.A.).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 3242 del 25 Ottobre 2016 concernente: "Approvazione adesione del Comune di Misterbianco alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, già costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e già operante tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano e Biancavilla".

Richiamati i sopra riportati interventi;

Visto l'esito delle votazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 3242 del 25 Ottobre 2016 concernente: "Approvazione adesione del Comune di Misterbianco alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, già costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e già operante tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano e Biancavilla".

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N° _____ DEL _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

da sottoporre all'Organo deliberante

N. 3242 del 25 OTT. 2016

8° SETTORE "LAVORI PUBBLICI"

1° SERVIZIO "LAVORI PUBBLICI - POLITICHE COMUNITARIE"

OGGETTO: APPROVAZIONE ADESIONE del Comune di Misterbianco alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, già costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e già operante tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano e Biancavilla.

Data: 25 ottobre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"LAVORI PUBBLICI - POLITICHE COMUNITARIE"
(Ing. Orlando Vincenzo)

PREMESSO:

- che secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - nel seguito "Codice" - *le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.*;
- che secondo quanto previsto al primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del "Codice", *per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (n.d.r. soglia di rilevanza comunitaria), nonché per gli acquisti di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente*;
- che in base all'art. 37, comma 4, del "Codice", *se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 - sopra richiamati -, procede - all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro - secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;*
- che, pertanto, si pone per il Comune di Misterbianco la necessità di ricorrere ad una delle strutture di cui alle superiori lettere a), b) e c), anche in considerazione del fatto che l'Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare di Appalto in Sicilia (U.R.E.G.A.), regolato dall'art. 9 della L.R. n. 12/2011 nonché dall'art. 15 del D.P.R.S. n. 13/2012 - a cui è stato finora affidato l'espletamento delle gare che esulano dalla competenza di questo Comune - ha competenza limitata all'espletamento di gare per l'appalto di lavori (peraltro di importo superiore a 1.250 mila euro e ad esclusione delle procedure ristrette e negoziate) e non anche per l'acquisizione di servizi e forniture;
- che comunque il ricorso all'U.R.E.G.A., per le gare di appalto per lavori di importo superiore a 150 mila euro e inferiore a 1.250 mila euro - che non possono essere espletate direttamente dal Comune - è motivo di lungaggini a causa del lavoro di cui è già oberato detto Ufficio;
- che per la Regione Siciliana sono Soggetti Aggregatori, iscritti nell'elenco di cui alla Delibera ANAC n. 58/2015, che contiene l'individuazione dei Soggetti Aggregatori di cui al D.L. n. 66/2014 convertito il Legge 23 giugno 2014 n. 89, la *Centrale Unica di Committenza per la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Catania*;
- che, tuttavia, la *Centrale Unica di Committenza per la Regione Siciliana*, secondo quanto stabilito dall'art. 55 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9 *provvede agli acquisti di beni e servizi oltre che per diversi rami dell'Amministrazione regionale solo per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per gli enti regionali di cui alla L.R. n. 10/2000 e per le società a partecipazione regionale*;
- che per il Soggetto Aggregatore *Città Metropolitana di Catania* non sono state ancora stabilite, dal Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero dell'Economia, le categorie merceologiche e le soglie di valore al di sopra delle quali le Pubbliche Amministrazioni dovranno ricorrervi obbligatoriamente;

VISTI:

- il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 secondo il quale *le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti agli accordi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli enti deleganti*;
- l'art. 15 della legge 241/1990 secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO:

- che alla luce delle norme di legge sopra richiamate è necessario individuare immediate soluzioni organizzative al fine di rispettare le disposizioni normative vigenti e consentire il corretto ed efficace espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- che, alla luce delle norme vigenti in materia di collaborazione ed intese tra pubbliche amministrazioni, è possibile individuare detta soluzione nell'adesione ad una Centrale Unica di Committenza già costituita;
- che i Comuni di Paternò, Adrano e Biancavilla hanno già costituito una Centrale Unica di Committenza, di cui è capofila il Comune di Paternò, dotata della *"Convenzione per la Costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture"* che regola il funzionamento delle procedure ed il riparto di competenze tra i comuni convenzionati;
- che detta Convenzione prevede, all'art. 28, le adesioni alla C.U.C. di altri Comuni;
- che con nota prot. n. 48493 del 06/10/2016 il Comune di Misterbianco ha avanzato richiesta di adesione alla suddetta C.U.C. costituita tra i comuni di Paternò, Adrano e Biancavilla;
- che i Sindaci - o loro delegati - dei Comuni di Paternò, Adrano e Biancavilla, riuniti in data 24 ottobre 2016, hanno congiuntamente approvato la richiesta di adesione alla Convenzione della C.U.C. come sopra avanzata dal Comune di Misterbianco, giusta Verbale n. 1 del 24/10/2016, acquisito al Ns. prot. n. 54385 del 25/10/2016;

ATTESO:

- che la qualificazione di cui all'art. 38 richiamata dal primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del "Codice" resta ancora oggi in attesa del D.P.C.M. sulla definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui al medesimo articolo 38 del "Codice";
- che per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 216 comma 10 del "Codice", *fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;*

DATO ATTO che la C.U.C. Paternò - Adrano - Biancavilla risulta regolarmente iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra indicate, di deliberare l'adesione del Comune di Misterbianco alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture già costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano e Biancavilla;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL.

SI PROPONE

- 1) **DI DELIBERARE** l'adesione del Comune di Misterbianco alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, già costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e già operante tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano e Biancavilla.
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (Allegato A).
- 3) **DI CONFERIRE** mandato al Sindaco pro-tempore per la sottoscrizione della convenzione approvata, in nome e per conto del Comune di Misterbianco
- 4) **DI DICHIARARE** urgente ed immediatamente esecutiva la deliberazione di approvazione della presente proposta.

PARERE ATTESTANTE LA CORRETTEZZA TECNICA AMMINISTRATIVA

data

35/10/2016

IL RESPONSABILE DELL' 8° SETTORE

Ing. Vincenzo Orlando

Trasmessa alla Ragioneria il

L'Ufficio Proponente:

Ragioneria Generale, per ricevuta

Li _____ N. _____

L'impiegato addetto alla ricezione _____

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE E SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

F A n o R E v o l e

Data 25/10/2016

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott.ssa Rosaria Di Mulo)

PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA (ART. 183 c. 3 T.U. LL. O. EE. LL.)

Somma da impegnare con la presente proposta €. _____

Preimpegno provvisorio al Fondo di Pertinenza:

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

L'ISTRUTTORE ADDETTO

Trasmessa all'Ufficio deliberazioni per la registrazione il 25/10/2016

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(art. 55 c. 5 L. 142/90 recepito dalla L.R. n. 48/91
e art. 6 L. 127/97 recepito dalla L.R. 23/98)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott.ssa Rosaria Di Mulo)

UFFICIO DELIBERAZIONI

Estremi atto deliberativo adottato

Seduta _____ ora _____

Proposta n° _____

L'impiegato addetto _____

L'Ufficio Affari Consiliari

Esaminata e deliberata nella seduta di Consiglio comunale del _____ ora _____ e segg. n° _____

Presidente _____ Scrutatori _____

Consiglieri Assenti _____

Seduta: ☐ Ordinaria o ☐ Urgente o ☐ Autoconvocazione

Sessione: ☐ Inizio o ☐ Prosecuzione o ☐ Autoconvocazione

L'impiegato addetto

SEGRETERIA GENERALE

Note:

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA (C.U.C.) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

"art. 33, comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006"

L'anno duemila....., il giorno del mese di presso la sede del Comune di
Paternò

TRA

E

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 come modificato dall'art. 1, comma 169, della l. 13 luglio 2015, n. 107 prevede che:

- a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
- b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
- c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000. come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - è precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "*accordi consortili*" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di Paternò, Adrano e Biancavilla hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. ... del ...

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I
Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1
(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 poi modificato dall'art. 1, comma 169, della l. 13 luglio 2015, n. 107. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.

3. La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal D.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario secondo quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) della Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, pubblicata sulla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2015: "L'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 33, comma 3-bis del Codice è riferito ai contratti di appalto pubblico di lavori (art. 3, comma 7), forniture (art. 3, comma 9) e servizi (art. 3, comma 10), ivi compresi i servizi tecnici, pienamente assoggettati alle disposizioni del Codice dei contratti. Sono sottratti all'obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice (artt. 19-26), tra cui i servizi dell'Allegato IIB. È sottratta, altresì, la concessione di servizi cui si applica solo l'art. 30 del Codice. Per la concessione di lavori, pur esistendo un rinvio formale anche all'art. 33, operato dall'art. 142, comma 3, del Codice, tenuto conto del fatto che il comma 3-bis costituisce una sopravvenienza normativa rispetto al richiamato rinvio, nonché delle difficoltà applicative connesse alle specificità del modulo concessorio – anche se attivato sotto forma di project financing – i comuni non capoluogo di provincia devono valutare la possibilità di porre in essere strutture specializzate nella gestione delle suddette procedure, in possesso del know how tecnico più adeguato".

7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del D.lgs. n. 163/2006;
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del D.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
- c) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del D.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010,

comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;

d) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D.lgs. n. 267/2000.

9. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 163/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

e) alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del D.lgs. n. 163/2006;

f) alle procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del D.lgs. n. 163/2006;

11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2

(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Paternò per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 al Comune di Paternò, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Il Comune di Paternò istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006.

4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

6. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Paternò per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).

7. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha la durata di anni uno (1) dalla data di stipula, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

2. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del D.P.R. n. 207/2010;
- a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
- a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
- a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
- a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
- a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati e nel rispetto della legislazione regionale;
- b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
 - b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - b.3.5.) verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006;
 - b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - b.3.7.) supporto (su richiesta) al Responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

- c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
- c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.

2. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.lgs. n. 163/2006.

4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

5. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede l'ente designato come ente capofila.

Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)

1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;
- b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
- c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione del regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni Comune associato comunica all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

- a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
- b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

4. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4 l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può:

- a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;
- b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
- c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

Art. 6

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

- a.1.) la programmazione del fabbisogno, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;
- a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del D.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
- a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
- a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 163/2006;
- a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
- b.2.) collaborazione con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
- b.3.) conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
- b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

- c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;
- c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del D.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;
- c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto;
- c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
- c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.

Art. 7

(Attività dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette

all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

- a) dall'art. 56 del D.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
- b) dall'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
- c) dall'art. 122, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- d) dall'art. 204 del D.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;
- e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.

5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 8

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio/Settore di ciascun Comune e rogati dall'ufficiale rogante di ciascun comune associato;

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti/Responsabili di Servizio/Settore di ciascun Comune e rogato dall'Ufficiale rogante dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza;

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

- a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
- b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale.

2. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione / Provincia di riferimento.

3. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione / Provincia di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 10

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

Art. 11

(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).

Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

Art. 12

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della presente convenzione.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 13

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)

I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:

- a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del D.lgs. n. 267/2000;
- b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
- c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;

d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 14

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del D.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 15

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.
3. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, nell'ipotesi di contenzioso che riguardi una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati, spetterà all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, nell'ipotesi di contenzioso che riguardi una gestione per lotti dell'appalto spetterà a ciascun Comune associato interessato dal lotto.
5. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:
 - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
 - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del D.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Capo III Organizzazione

Articolo 16

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Paternò.
2. Il Comune individuato come ente capofila, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22:
 - a) approva specifiche disposizioni integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
 - b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.
3. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato una soggetto con funzioni di vice-responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, quando i Comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.
9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila.
10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

- a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
- b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 17

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;

a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;

a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;

a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);

b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento e di Responsabile unico del procedimento assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 18

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente / ad un Responsabile di Servizio/Settore - funzionario apicale - la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la posizione organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnabile a un Dirigente e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;

a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;

b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando, in questo secondo caso, tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o funzionario apicale di uno dei Comuni associati tra quelli individuati in base al precedente art. 17;

b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006;

b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;

b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;

c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata.

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.

Art. 19

(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni – Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del D.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal D.lgs. n. 163/2006, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;
 - c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
 - f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;
 - g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
 - h) svolge tutte le attività previste dall'art. 6-bis, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 attraverso il sistema AVCPass.
3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.
4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:
- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal D.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
 - c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010;
 - d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
 - g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;
 - h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.
 - i) svolge tutte le attività previste dall'art. 6-bis, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 attraverso il sistema AVCPass.
5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:
- a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
 - b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:
 - b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272- 273 (per acquisizioni di servizi o beni) del D.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

- b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso D.lgs. n. 163/2006;
- b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
- b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;
- b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG e AVCPass.

6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.

7. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune individuato come ente capofila.

8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 20

(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

- a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
- b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
- c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
- d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;
- e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG
- g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso D.lgs. n. 163/2006;
- h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006;
- i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010;
- l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;
- m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8. lett. a) del D.lgs. n. 163/2006.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 21

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base all'art. 18 della presente convenzione.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

a) procedendo alla nomina nel rispetto di quanto stabilito all'art. 84 del D.lgs. n. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e dal D.P. del 31/01/2012 n. 13 e della Legge n. 241/1990;

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio/Settore del Comune associato, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio/Settore di un Comune associato, scelto in base ad intesa tra gli enti associati, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento.

4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di servizio/settore si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.



Capo IV
Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 22
(Forme di consultazione tra i Comuni associati)

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

Art. 23
(Definizione delle intese)

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio/settore individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 22, comma 2.

Capo V
Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 24
(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, esperti nominati dall'UREGA per la commissione esaminatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, incarichi professionali, etc.);
 - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
4. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune individuato come ente capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
5. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
6. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune individuato come ente capofila avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
7. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
8. Il rimborso dei costi generali avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune designato come ente capofila, detraendo le somme ricevute a titolo di diritti di segreteria per i contratti comuni a tutti gli enti associati.
9. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.
10. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, determinerà i costi necessari per l'avvio dell'attività della struttura organizzativa, da ripartire tra i Comuni associati.

Art. 25
(Risorse strumentali)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI
Disposizioni generali e finali

Art. 26
(Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003.

Art. 27
(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 28
(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia.
2. L'adesione di un nuovo Comune è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 22, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 29
(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, della L.R. n. 12/2011 e del D.P. n. 13/2012 nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. I Comuni associati potranno avvalersi anche di Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. n. 66/2014.

3. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
4. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
5. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni dalla presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
6. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio/Settore, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 30 **(Recesso dalla convenzione)**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006.

Art. 31 **(Scioglimento della convenzione)**

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 32 **(Risoluzione delle controversie)**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania.

Art. 33

(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto il

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'F' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma ai sensi dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16.

Il Presidente del C.C.

Il Consigliere Anziano
F.to Corsaro Giuseppe Marco

F.to Marchese Antonino

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale attesta, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che la presente deliberazione è stata affissa, in copia integrale, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 NOV. 2016 e che vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al _____.

F.to Il Messo Notificatore Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Notificatore, certifica, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 NOV. 2016, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ e che non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale li _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n° 44 e dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/00, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Dalla residenza comunale li _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

☒ - ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/00.

Dalla residenza comunale li 30 NOV. 2016

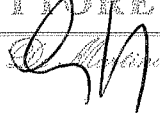
Visto :

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

È copia conforme all'originale
☐ per uso amministrativo

Dalla residenza comunale li _____

Il Funzionario/Responsabile

Dott. ^{ssa} Giuseppina 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio/Servizio _____ in data _____

F.to Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni